

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Gabriele MELOGLI	Presidente f.f.
- Avv. Patrizia CORONA	Segretario f.f.
- Avv. Francesco GRECO	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] (C.F.: [OMISSIS]), nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], con studio in Milano, [OMISSIS], rappresentato e difeso dall'Avv. [OMISSIS], del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OMISSIS], presso lo studio dell'Avv. [OMISSIS];

avverso il provvedimento disciplinare che irrogava la sanzione della censura emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 10 novembre 2014, depositato il 2 marzo 2015, notificato il 3 marzo 2015;

il ricorrente, Avv. [RICORRENTE], non è comparso;

è presente il difensore dell'incolpato, Avv. [OMISSIS];

per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, regolarmente citato, nessuno è comparso;

udita la relazione del Consigliere Avv. Francesco Napoli;

inteso il P.G., il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

inteso il difensore del ricorrente, il quale, nel riportarsi integralmente agli atti, ha insistito nei motivi di ricorso e nelle conclusioni rassegnate in atti.

## FATTO

Nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] venivano presentati al COA di Milano vari esposti aventi ad oggetto una serie di comportamenti del predetto aventi, secondo gli esponenti, rilevanza disciplinare.

Con deliberazioni del 08/11/2012, del 23/01/2014, del 20/12/2012, del 14/02/2013, del 20/12/2012 e del 19/09/2013 il C.O.A. di Milano apriva a carico dell'anzidetto Avv. [RICORRENTE] rispettivamente i procedimenti disciplinari nn. 157/2012, 7/2014, 175/2012, 27/2013, 176/2012, 119/2013.

Per quel che attiene il proc. disc. n. 157/2012 il capo di incolpazione aveva il seguente tenore: *“Essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità per:*

*1. Aver comunicato con la raccomandata a.r. in data 29/5/2011, indirizzata alla signora [AAA], sua assistita, relativamente al giudizio contro Banca [OMISSIS] + altri pendente avanti il Tribunale di Milano, sezione VI, dott. [OMISSIS], R.G. [OMISSIS]/2010 di aver presenziato all'udienza del 14/10/2010 benché dai verbali di causa risulta che il Giudice avesse disposto, fuori udienza, il rinvio d'ufficio della predetta udienza a causa della chiamata in giudizio di soggetto terzo avanzata dalla parte convenuta. In Milano, dal 29/05/2011;*

*2. aver preteso, con raccomandata in data 29/05/2011 indirizzata alla signora [AAA], onorari per la redazione dell'atto di appello nei confronti del dott. [BBB], benché la signora [AAA] con comunicazione resa in data 07/05/2010 avanti lo stesso avv. [RICORRENTE] lo avesse dispensato dal proporlo. In Milano, dal 29/05/2011;*

*3. aver preteso dalla signora [AAA] con raccomandata in data 29/05/2011 l'importo di Euro 6.000,00 per l'attività legale svolta in suo favore per la posizione “[BBB] atto di appello, precetto, rinnovo precetto e pignoramento presso terzi, Ministero della Giustizia (ricorso in appello Brescia), Banca [OMISSIS], diffamazione civile”, senza alcun dettaglio sull'effettiva attività svolta a giustificazione di tale pretesa economica tenuto altresì conto che la signora [AAA] aveva già provveduto a corrispondere all'avv. [RICORRENTE] l'importo di Euro 7.500,00 comprensivo di oneri e accessori senza che lo stesso avesse provveduto a precisare per quali prestazioni tale importo gli era stato corrisposto. In Milano, dal 25/02/2010”.*

Per quel che concerne il proc. disc. n. 7/2014 il capo di incolpazione era il seguente:

*“essere venuto meno ai doveri di correttezza e diligenza per non aver provveduto a fornire ai Sigg. [CCC] e [DDD], suoi assistiti, notizie relative al procedimento promosso nei confronti della Banca [OMISSIS] (ricorso per Cassazione), nonché notizie riguardanti i giudizi promossi sulla base della legge Pinto ed avanti la Corte di Strasburgo, benché sollecitate dagli stessi in tal senso. In Milano, dal 17/03/2011”.*

Per quel che attiene il proc. disc. n. 175/2012 il capo di incolpazione aveva il seguente tenore: *“Essere venuto meno ai doveri di lealtà e correttezza professionali:*

1. *Per non aver dato riscontro ai solleciti inviati dall'avv. [EEE] relativi al mancato pagamento delle prestazioni da quest'ultimo prestate su incarico dell'avv. [RICORRENTE];*

2. *Per non aver provveduto al pagamento delle spettanze dell'avv. [EEE] quantificate dallo stesso in Euro 537,75 oltre accessori di legge. In Milano, dal 23/11/2011".*

Il procedimento disciplinare, rubricato al n. 27/2013, invece, aveva il seguente capo di incolpazione: *"Essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza, dignità e probità per non aver provveduto al pagamento della nota spese dell'avv. [HHH] del 10/11/2011 di complessivi Euro 468,81 poi ridotta ad Euro 348,05 relativa all'attività dalla stessa espletata nel giudizio pendente avanti il giudice di pace di Erba, R.G. n. [OMISSIS]/10, su incarico dell'avv. [RICORRENTE], e ciò malgrado i numerosi solleciti inviati. In Milano, dall'11/11/2011".*

Per quel che concerne il proc. disc. n. 176/2012 il capo di incolpazione era il seguente:

*"Essere venuto meno ai doveri di lealtà e correttezza per:*

1) *Non aver provveduto al pagamento delle prestazioni svolte su suo incarico dall'avv. [III];*

2) *Non aver dato riscontro alla richiesta di deduzioni e chiarimenti alla stessa inviata l'11/07/012. In Milano, dal 07/03/2012".*

Il procedimento disciplinare, rubricato al n. 119/2013, invece, aveva il seguente capo di incolpazione:

*"Essere venuto meno ai doveri di lealtà e correttezza per non aver avvisato i colleghi, [OMISSIS] e [OMISSIS], della liquidazione da parte del Giudice delle Esecuzioni di Milano, delle competenze ed onorari per la procedura esecutiva RGE [OMISSIS]/05 promossa dalla Sig.ra [OMISSIS], nonostante quest'ultima fosse stata assistita, sino alla fase della vendita del compendio mobiliare pignorato, con l'assistenza a 5 udienze, dagli stessi avvocati [OMISSIS] e [OMISSIS] e ciò nonostante le ripetute richieste di questi ultimi. In Milano, dal 16/06/2012".*

Con singoli provvedimenti il COA di Milano deliberava, per tutti i fatti contestati, di rinviare a giudizio disciplinare l'Avv. [RICORRENTE] ordinando la comparizione dell'incolpato dinanzi a sé all'adunanza del 29/09/2014.

A detta adunanza venivano escussi, in qualità di testimoni, i vari esponenti dei plurimi procedimenti disciplinari a carico dell'incolpato ed un teste della difesa.

Alla successiva adunanza del 10/11/2014, all'esito della discussione, il COA di Milano, ritenuta la responsabilità dell'Avv. [RICORRENTE] in ordine ai fatti di cui ai vari capi di incolpazione, gli irrogava la sanzione della censura.

Con ricorso depositato presso il COA di Milano in data 27/03/2015 l'Avv. [RICORRENTE] chiedeva al Consiglio Nazionale Forense di annullare e/o riformare la decisione adottata dal COA di Milano con conseguente assoluzione da ogni addebito ovvero, in subordine, di ridur-

re la sanzione inflitta. Il ricorso veniva presentato sulla scorta di due motivi. Con il primo motivo, il ricorrente lamentava, essenzialmente, la difficile intelligibilità del provvedimento impugnato eccependone l'inesistenza per assoluta carenza di motivazione e per la contraddittorietà delle argomentazioni ivi contenute. Il ricorrente lamentava, poi, di essere stato sanzionato per comportamenti inesistenti o comunque diversi da quelli al medesimo contestati.

Con sentenza n. [OMISSIS]/2019 del [OMISSIS].2019 del CNF il ricorso proposto dall'avv. [RICORRENTE] veniva dichiarato inammissibile per tardività.

L'avv. [RICORRENTE], quindi, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 95/2017 del CNF e la Corte di Cassazione con la sentenza n.[OMISSIS]/2020 del [OMISSIS].2020 cassava la decisione del CNF nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo pertanto tempestivo.

In data 14.10.2020 l'avv. [RICORRENTE], tramite difensore cassazionista, ha riassunto dinanzi al CNF il procedimento riproponendo esattamente le medesime censure avverso il provvedimento del COA che gli aveva irrogato la sanzione della censura.

Il ricorrente ha chiesto, in riforma del provvedimento, l'annullamento della sanzione e in subordine l'applicazione della minor sanzione.

### **DIRITTO**

Il ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] è infondato e non può trovare accoglimento.

Ritiene il Collegio di dover procedere alla disamina unitaria di tutti i capi di incolpazione e dei relativi motivi di impugnazione, evidenziando che il C.O.A. di Milano, seppure con una motivazione stringata, ha correttamente inquadrato ed esaminato, nel loro complesso, i fatti oggetto delle vicende disciplinari pervenendo, quindi, una volta acclarati i comportamenti deontologicamente scorretti da parte dell'incolpato, ad una giusta decisione.

Ad avviso del Collegio, infatti, deve confermarsi il complessivo giudizio di colpevolezza in ordine alla condotta dell'Avv. [RICORRENTE] così come riportato nei capi di incolpazione.

Il ricorrente eccepisce *< l'inesistenza della decisione, per assoluta carenza di motivazione e per la contraddittorietà delle argomentazioni "ammucchiate" in quella che viene definita "decisione" senza esserlo >*.

L'eccezione non è accoglibile.

Ritiene il Collegio che, seppur vero che la decisione impugnata non appaia particolarmente articolata nella sua motivazione, tuttavia la stessa contiene sufficienti elementi per poterla considerare corretta e, quindi, confermarla.

Ad ogni buon conto, il Collegio osserva che, secondo consolidata giurisprudenza, il CNF -in sede di sindacato sulla motivazione della decisione impugnata- ha potere di pieno apprezzamento del merito dei fatti.

Si riportano, sul punto, alcune massime giurisprudenziali, sia di legittimità che domestiche.

*“Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse” (ex multis: Cass. Civ. – SS.UU. – Sentenza N° 6277/2019).*

*“La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro, esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione di secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali” (ex multis: Consiglio Nazionale Forense – Sentenza N° 146/2019).*

L’Avv. [RICORRENTE] contesta, altresì, le risultanze istruttorie emerse nel corso del procedimento disciplinare e, quindi, censura la valutazione del materiale probatorio effettuata dal COA.

Anche tale assunto è infondato.

Giova rammentare che, in base a costante e uniforme giurisprudenza, in sede disciplinare opera il principio del libero convincimento del giudice disciplinare, che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e rilevanza delle prove acquisite, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti a seguito degli esposti deve ritenersi legittima quando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, come avvenuto nella fattispecie.

Sul punto, è sufficiente riportare la consolidata giurisprudenza domestica, condivisa da questo Collegio.

*“Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione*

*di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria".* (CNF, sentenza n. 17 del 23 aprile 2019).

In senso conforme, tra le tante: CNF del 15 ottobre 2018, n. 115, CNF, sentenza del 29 dicembre 2015, n. 233, CNF, sentenza del 29 dicembre 2015, n. 229, CNF, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 228.

Anche in relazione alla valenza probatoria delle dichiarazioni degli esponenti nonché al raggiungimento della prova piena e certa, ritiene il Collegio che la decisione adottata dal COA di Milano debba considerarsi corretta, anche sotto il profilo formale, avendo, le dichiarazioni degli esponenti, trovato conforto nelle risultanze documentali acquisite agli atti.

All'uopo, si richiama la pacifica giurisprudenza domestica: CNF - sentenza n. 221 del 6 novembre 2020; idem: n. 178 del 9 ottobre 2020; n. 129 del 17 luglio 2020; n. 132 del 25 ottobre 2018.

Ad avviso del Collegio, quindi, deve senza alcun dubbio confermarsi il giudizio di colpevolezza in ordine alle condotte, nel loro complesso, dell'Avv. [RICORRENTE] così come riportate nei vari capi di incolpazione, avendo il predetto violato una serie di precetti deontologici, quali i doveri: di corretta informazione al cliente; di adempiere correttamente al mandato conferito e di fornire al cliente le note dettagliate dei compensi richiesti; di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega; di salvaguardare il rapporto di colleganza.

Deve evidenziarsi che il COA di Milano non ha ritenuto di dover specificare per ogni condotta quale articolo del CDF fosse stato all'epoca violato, limitandosi, per ciascun capo di incolpazione, a porre in rilievo quanto segue:

“Essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità (proc. n. 157/2012);

“Essere venuto meno ai doveri di correttezza e diligenza” (proc. n. 7/2014);

“Essere venuto meno ai doveri di lealtà e correttezza professionali” (proc. n. 175/2012 e n. 27/2013);

“Essere venuto meno ai doveri di lealtà e correttezza” (proc. n. 176/2012 e n. 119/2013).

In base alle contestazioni avanzate all'incolpato e all'esame degli atti e delle risultanze istruttorie, tuttavia, questo Consiglio è in grado di individuare i precetti deontologici violati, che sono esattamente quelli sopra riportati.

A tal proposito, osserva ulteriormente il Collegio che l'omessa indicazione della norma violata non comporta alcuna conseguenza in ordine alla validità dell'incolpazione o del procedimento, purché sia stato ben specificato il comportamento da censurare, come avvenuto nel caso di specie.

Sul punto si riporta la pacifica giurisprudenza domestica.

*“La omessa o errata indicazione della norma specifica violata non è rilevante ai fini della vali-*

*dità dell'incolpazione e, quindi, del procedimento, qualora la contestazione disciplinare contenga una adeguata indicazione della condotta oggetto di addebito, tale da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'incolpato"* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 23 aprile 2019 – Conformi: sentenza n. 213 del 27 dicembre 2018; sentenza n. 111 del 27 settembre 2018).

A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, le emergenze istruttorie, quanto meno per cinque capi di incolpazione, hanno evidenziato le responsabilità disciplinari dell'incolpato.

Infatti, dall'esame degli atti è emersa, attraverso una valutazione complessiva e comparativa degli esposti, dei documenti allegati a supporto degli stessi, delle deposizioni testimoniali e anche delle stesse ammissioni da parte dell'incolpato, la sussistenza delle violazioni deontologiche dallo stesso commesse, il quale ha posto rimedio alle proprie negligenze e omissioni solo in alcuni casi, e, comunque, dopo la presentazione degli esposti nei suoi confronti, se non addirittura a procedimento disciplinare in corso.

Ad avviso del Collegio, dette circostanze non possono essere ritenute sufficienti a considerare l'odierno ricorrente privo di qualsivoglia responsabilità disciplinare.

In relazione alla sussistenza -al caso che ci occupa- dei requisiti delle fattispecie di cui ai precetti deontologici in precedenza riportati (artt. 26,27,29,43,46 del C.D.F.), osserva il Collegio -ripetesi- che, dalla disamina degli atti, le stesse emergono inconfutabilmente e che il C.O.A. di Milano ne ha correttamente valutato -quanto meno per cinque capi di incolpazione su sei e, precisamente, quelli relativi ai procedimenti N.ri : 157/2012, 7/2014, 175/2012, 176/2012 e 119/2013- le complessive emergenze probatorie, applicando, all'esito, pacifici e consolidati principi di diritto, richiamati dalla giurisprudenza domestica che qui di seguito si riporta.-

Sul dovere di corretta informazione al cliente

*"Ai sensi dell'art. 27 c d f (già art. 40 codice previgente), l'avvocato deve fornire al cliente informazioni chiare, intellegibili ed esaustive, e tale dovere non viene meno sol perché relative ad eventi cui lo stesso cliente abbia personalmente partecipato (nella specie, un'udienza del processo) giacché, agli occhi di una persona non esperta del settore, le attività forensi sono comunque di difficile interpretazione, quanto meno in ordine alla loro portata ed ai loro effetti"* (ex multis C.N.F., sentenza n. 179 del 13 dicembre 2018).

Sul dovere di adempiere correttamente al mandato conferito e di fornire al cliente le note dettagliate dei compensi richiesti.

*"Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l'avvocato che non dia corso al mandato ricevuto e ometta di informare il cliente sullo stato della pratica"* (ex multis C.N.F., sentenza n. 34 del 26 febbraio 2021).

*"Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, non autorizzato, trattenga somme a compensazione delle proprie spettanze professionali, omettendo di*

*redigere notula dettagliata dei compensi effettivamente dovuti e ometta di svolgere le attività richiestegli dai clienti e finalizzate ad attivare la polizza da lui stipulata per il rimborso delle spese relative alla assistenza legale svolta” (ex multis C.N.F., sentenza n. 95 del 16 luglio 2007).*

Sul dovere di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega

*“L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente, ex art. 43 ncd, già art. 30 codice previgente” (ex multis C.N.F., sentenza n. 132 del 23 settembre 2017).*

Sul dovere di salvaguardare il rapporti di colleganza

*“Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.(C.N.F., sentenza n. 162 del 17 luglio 2021).*

In senso conforme, tra le tante, sentenza n. 153 del 17 luglio 2021, sentenza n. 143 del 17 luglio 2021, sentenza n. 248 del 28 dicembre 2020.

Ritiene, quindi, questo Consiglio, come non possano esservi dubbi sulla circostanza che la documentazione in atti e le complessive risultanze istruttorie, correttamente ricostruite e valutate dal COA di Milano, quantomeno per cinque capi di incolpazione su sei -nell’ambito dell’ampio potere discrezionale che il giudice della deontologia ha nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte, in virtù del principio del libero convincimento-, comprovino inequivocabilmente la inosservanza, da parte dell’Avv. [RICORRENTE], di precise regole deontologiche.

Non pare, dunque, al Collegio che la decisione del COA di Milano, anche in relazione alla determinazione della sanzione applicata -che, tenuto conto del quadro sanzionatorio delle



violazioni contestate, appare congrua-, possa essere riformata in questa sede.

Il ricorso, quindi, in ragione delle motivazioni sopra espresse, non può trovare accoglimento.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 9 – 19 – 26 – 27 -29 – 43 – 46 del vigente Codice Deontologico Forense;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 novembre 2021.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Gabriele Melogli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 9 novembre 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria